


STATUTO

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1

Denominazione - Sede - Durata

1. È costituito, ai sensi del **D.Lgs.117/2017**, del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, "**tatiana fund onlus**", che assume la forma giuridica di **associazione di volontariato**.
2. L'associazione è costituita a tempo indeterminato e quando sarà iscritta nel **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (acronimo RUNTS)**, sezione **Organizzazioni Di Volontariato**, istituito ai sensi del **D.Lgs.117/2017**, l'Ente, di seguito denominato "**organizzazione**", ha l'obbligo di inserire l'acronimo **ODV** nella denominazione assunta, cioè "**tatiana fund odv**" (**acronimo tfo**), e di farne uso in tutte le comunicazioni sociali ed istituzionali.
3. L'**organizzazione** ha sede legale a **Pordenone (PN) – via dello Stadio 2**. L'eventuale successivo cambio di sede dovrà essere deliberato dall'**Organo di Amministrazione (acronimo OdA)**, e confermata da assemblea dei Soci ordinaria, non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere comunicato agli uffici competenti.
4. L'**organizzazione** può costituire, e dovrà essere deliberato dall'**OdA**, e confermato da assemblea ordinaria, ulteriori sedi secondarie sia in **Italia** che in ogni **Stato Estero**.
5. **Il logo identificativo dell'organizzazione è il seguente:**



Art. 2

Statuto

1. L'**organizzazione** è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del **D.Lgs.117/2017**, e delle relative norme di attuazione, e della disciplina vigente, delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto può essere modificato solo in assemblea straordinaria.
2. L'**OdA** può deliberare l'eventuale **Regolamento di Esecuzione dello Statuto (acronimo RES)** per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

annegato A all'attore
Pordenone il 15 MAG. 2020
n° 1027 Mod. tu
liquidati e esente
imposta IPOT. €

Art. 3
Carattere associativo

1. L'**organizzazione** è estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, *esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto ai sensi dell'art.8 - D.Lgs.117/2017*, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti.
2. Essa ha sede in Italia ma può operare ed avere sedi in tutto il mondo.
3. I contenuti e la struttura dell'**organizzazione** sono basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'**organizzazione**.
4. L'**organizzazione** si ispira ai principi del **D.Lgs.117/2017** e relative norme di attuazione, e della disciplina vigente.

Art. 4
Finalità

1. L'**organizzazione** persegue esclusivamente, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in favore di terzi e in via prevalente, le seguenti attività di interesse generale identificate nell' **art.5 - D.Lgs.117/2017 – comma 1D – lettera u)** :
“beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo”.
2. L'**organizzazione** declinerà l'attività di **interesse generale-lettera u)**, vedi **punto.1**, in conformità alle **azioni sottoelencate**:
 - a) Implementare attività di sostegno a persone in difficoltà prioritariamente orientate alla formazione di una coscienza di solidarietà.
 - b) Promuovere con le modalità più opportune la cultura in senso lato e in particolare la cultura della solidarietà, della pace e della cooperazione internazionale rivolta al mondo della scuola ed ai giovani dando priorità all'alfabetizzazione, la scolarità, la socializzazione.
 - c) Sostenere iniziative di solidarietà a singole persone svantaggiate e/o **organizzazioni** che intendono operare e/o operano in Paesi che si trovano in situazione di grave disagio sociale con particolare attenzione alla scuola ed alla formazione sottoforma di aiuti economici, beni materiali, servizi e consulenze gratuite.
 - d) Collaborare prioritariamente con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per attività educative e di formazione nonché di sostegno economico e materiale alle persone, istituzioni o organizzazioni operanti nell'ambito della solidarietà internazionale.
 - e) Collaborare anche con enti ed istituzioni, non solo del volontariato, che possano sostenere e facilitare il raggiungimento delle finalità dell'**organizzazione**.
 - f) Divulgare nelle diverse forme di comunicazione le attività svolte per promuovere la cultura della solidarietà e facilitare la raccolta di eventuali fondi e risorse in senso lato.
3. È fatto divieto all'**organizzazione** di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate salvo che il Presidente e l'**OdA** non ritengano opportuno implementare altre attività in linea con quelle esposte al **punto.1.-**
4. L'**organizzazione** potrà tuttavia svolgere attività, ai sensi dell'**art.6-D.Lgs.117/2017**, attività diverse da quelle di **interesse generale** di cui al **punto.1**, a condizione che siano **secondarie e strumentali** rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai criteri applicativi del **D.Lgs.117/2017 e successive modifiche ed integrazioni**, e dalla normativa vigente.
5. L'**organizzazione** può gestire le proprie risorse, mobiliari ed immobiliari, con l'**OdA**.
6. L'**organizzazione**, per il perseguimento dei propri scopi, potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità, progetti e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Titolo II
Risorse ed attività economiche

Art. 5
Risorse

1. Le Risorse della *organizzazione* da utilizzare esclusivamente per le finalità dell'Art.4 sono formate:
 - *dalle entrate che sono così costituite:*
 - (a) da eventuali contributi volontari dei Soci;
 - (b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali e regionali, istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti in linea con le finalità della *organizzazione*;
 - (c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti testamentari di terzi o di associati, accettate dalla **OdA** che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie della *organizzazione*. **In particolare: i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario**, previa deliberazione dell'**OdA**, dal Presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; le convenzioni sono accettate con delibera dell'**OdA** che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
 - (d) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.
 - *dai beni dell'organizzazione*, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.
2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'*organizzazione* e sono ad essa intestati oppure essere ricevuti come donazione da Soci e/o da terzi. L'*organizzazione* può stipulare contratti di locazione e/o affitto per lo svolgimento delle proprie attività. L'*organizzazione* può dare e/o ricevere in comodato gratuito sia i beni immobili che mobili registrati di propria proprietà e quelli ricevuti in comodato d'uso. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere venduti e/o donati per sostenere le finalità elencate all'**Art.4 del presente statuto**, oppure per scioglimento dell'*organizzazione* e trasferimento dei fondi al momento della chiusura ad altre *organizzazioni internazionali*.
3. Tutti i beni appartenenti all'*organizzazione* sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'*organizzazione* e consultabile da tutti gli aderenti.

Art. 6
Durata del periodo di contribuzione.

1. I contributi volontari devono essere versati, in una unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L' **OdA** stabilisce ogni anno quale sarà l'ammontare della quota da versare.
2. Le quote dei nuovi Soci dedicate alle adozioni a distanza sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'*organizzazione* è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso e non è rimborsabile.
3. I nuovi Soci dopo il primo anno potranno rinunciare all'adozione a distanza e rimanere comunque Soci dell'*organizzazione* se si impegnano a continuare a rispettare e condividere lo statuto aderendo in toto agli **Art.9,10,11,12 del presente statuto**.

Art. 7
Diritti degli associati sulle Risorse dell'organizzazione.

1. *L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto ai sensi dell'art.8 del D.Lgs.117/2017*. Le eccedenze del risultato di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno **mai distribuiti ai Soci**. In caso di scioglimento dell'*organizzazione* il patrimonio dovrà essere

devoluto alla associazione **Bal Prakash - AJMER (RAJASTHAN – INDIA)**, *se ancora attiva, oppure ad altra organizzazione internazionale riconosciuta e/o non riconosciuta che sia coerente con le finalità dell'organizzazione*, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte *in modo diverso* dalla legge vigente o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'**Art.4 del presente statuto**.

Art. 8

Responsabilità ed assicurazione

1. L'**organizzazione** risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da Soci appositamente delegati *dall'OdA e sotto diretto controllo del Presidente*, **nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni contratte.**
2. I Soci dell'**organizzazione** che svolgono attività di volontariato a favore dell'**organizzazione** sono assicurati per malattie, infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'**art.1-D.Lgs.117/2017**. E' consentito, dietro parere favorevole dell'**OdA**, che i singoli Soci attivino in proprio una assicurazione personale manlevando l'**organizzazione** da questo obbligo e dal relativo costo e pagamento.
3. L'**organizzazione** risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
4. L'**organizzazione**, con delibera dell'**OdA**, può assicurarsi, con costi da distribuire fra i soli Soci italiani, per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'**organizzazione** stessa.

Titolo III

Soci

Art. 9

Ammissione

1. All'**organizzazione** possono associarsi tutti i **cittadini**, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di condizioni personali e sociali purché si riconoscano in tutti gli obiettivi perseguiti dall'**organizzazione** ed accettino il seguente statuto impegnandosi a rispettarlo.
2. L'ammissione dei Soci viene deliberata dall'**OdA**, previa presentazione di domanda scritta corredata di certificato antipedofilia da parte del richiedente, ed ha effetto all'atto del versamento della quota di sostentamento per una adozione a distanza. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto al richiedente ammissione che venga rifiutato.
3. La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee. Solo l'**OdA** può attribuire, su consiglio del **Presidente**, la qualifica di Socio, senza versamento della quota associativa (vedi **punto.2**), a persone ed organizzazioni che hanno contribuito a sostenere, sia moralmente che materialmente con consulenze, donazioni e lasciti, l'**organizzazione**.

Art. 10

Diritti degli associati

1. Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
2. I Soci di maggiore età, purché in regola con gli impegni presi all'**Art. 9 del presente statuto**, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'**organizzazione**, di eleggerli e di approvare il bilancio.

3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
4. I Soci hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per ***l'organizzazione*** secondo le modalità e limiti stabiliti e autorizzati dall'**OdA**.

Art. 11

Doveri

1. I Soci devono svolgere l'attività a favore dell'***organizzazione*** senza fini di lucro.
2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'***organizzazione***, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'***organizzazione***, effettivamente sostenute, documentate e autorizzate dall'**OdA**.
3. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
4. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'***organizzazione*** deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.
5. I Soci si impegnano a partecipare alle spese di gestione dell'organizzazione, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'assemblea, su proposta dell'**OdA**.
1. Il contributo associativo è intrasmissibile, non è rivalutabile e non è rimborsabile.

Art. 12

Recesso ed esclusione

1. La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni, perdita requisiti morali o esclusione.
2. Ciascun Socio può in qualsiasi momento recedere dell'***organizzazione*** dando opportuna comunicazione scritta e/o via PEC.
3. Il Socio che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell'OdA, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'***organizzazione***, può essere escluso dell'***organizzazione*** con deliberazione del Presidente in carica.

Titolo IV

Organi dell'***Organizzazione***

Art. 13

Organi

1. Sono organi dell'***organizzazione***:
 - a) **L'Assemblea**, organo sovrano.
 - b) **Il Presidente**.
 - c) **L'Organo di Amministrazione (OdA)**, nominato dall'Assemblea ed è composto di soli Soci in numero di 3(tre).
 - d) **L'Organo di Controllo** (acronimo **OdC**) (se richiesto dalle normative vigenti e nominato dall'assemblea al verificarsi delle condizioni di cui all'**Art.30 del D.Lgs.117/2017**).
 - e) **Il Revisore Legale dei Conti** (acronimo **RLdC**) (se richiesto dalle normative vigenti e nominato dall'assemblea al verificarsi delle condizioni di cui all'**Art.31 del D.Lgs.117/2017**).
 - f) Ai componenti degli **Organi Sociali**, ad eccezione di quelli dell'**OdC** e del **RLdC** in possesso dei requisiti di cui all'art.2397-2° comma del c.c., non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

- g) Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti dall'assemblea tra le persone fisiche associate oppure indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Non può essere nominato amministratore, un interdetto, inabilitato, fallito o chi è stato condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi. Ai componenti degli organi sociali, ad esclusione di quelli dell'organo di controllo, potrà essere corrisposto esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata nello svolgimento della loro funzione.
- h) Le modifiche di statuto di adeguamento alla nuova normativa (e solo quelle) possono essere votate in assemblea ordinaria.

Art. 14

Composizione dell'assemblea

1. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è composta da tutti i Soci in carica.
2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'**organizzazione** ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'**OdA** stessa.
3. All'assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente o delegare il solo Presidente e/o i Componenti dell'**OdA** in carica a rappresentarlo.

Art. 15

Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.
2. Il Presidente convoca l'assemblea con avviso scritto sul sito internet o tramite e-mail o telefonicamente per chi non ha collegamenti web, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno **10** (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.
3. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, entro e non oltre il **31 marzo**.
4. L'assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'**organizzazione**, al fine di eleggere i nuovi organi.
5. L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta l'**OdA** lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei Soci; in questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai Soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

Art. 16

Validità dell'assemblea

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e può deliberare su qualsiasi argomento.

Art. 17

Votazioni e deliberazioni dell'assemblea

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.
2. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti.
3. Per le deliberazioni di modifica dello statuto, in assemblea straordinaria, occorre il voto favorevole della maggioranza qualificata dei Soci in carica.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'**organizzazione** e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci

Art. 18
Verbalizzazione dell'assemblea

1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'**OdA** o dal Presidente, e sottoscritto dal Presidente.
2. Il verbale può essere consultato da tutti i Soci che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 19
Compiti dell'assemblea

1. All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- ◆ Discutere, deliberare: sui bilanci consuntivi, sui preventivi e sulle relazioni dell'**OdA**; eleggere i membri dell'**OdA**. I non eletti, in base al numero dei voti ricevuti, saranno i naturali sostituti degli amministratori mancanti.
- ◆ fissare, su proposta dell'**OdA**, e deliberare il contributo annuale ed i limiti di rimborso delle spese.
- ◆ deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'*organizzazione* e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza.
- ◆ deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dall'**OdA**.

in sede straordinaria:

- ◆ deliberare sulla modifica dello statuto.
- ◆ deliberare sullo scioglimento dall'*organizzazione*.
- ◆ deliberare sul trasferimento della sede dell'*organizzazione*.
- ◆ deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dall'**OdA**.

Art. 20
Organo di Amministrazione (OdA)

1. L'**OdA** è composto da 3 (tre) membri eletti dall'assemblea dei Soci: il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario. L'**OdA** sarà sempre composto da un numero dispari di Soci con un massimo di 5.
2. In caso di dimissioni o decadenza degli Amministratori dell'**OdA**, l'**Organo stesso** sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti.
3. L'**OdA** si riunisce validamente con la presenza di almeno 3 (tre) Amministratori e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del Presidente; non è ammessa delega.
4. L'**OdA** è convocato dal Presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri a ½ lettera o e-mail, a cura del Presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.
5. In caso di assoluta urgenza l'**OdA** può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo comunicazione telefonica.

Art. 21
Durata e funzioni

1. Il Presidente e gli Amministratori di prima nomina o eletti durano in carica per un periodo di 5 anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'assemblea eccetto il Presidente di prima nomina. Il Presidente deve essere scelto solo fra i Soci fondatori.
2. L'**OdA** svolge tutte le attività esecutive dell'*organizzazione*, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea.
3. L'**OdA** si riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno 2 (due) Amministratori. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. L'OdA:

- ◆ svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'*organizzazione* e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
 - ◆ predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
 - ◆ cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
 - ◆ approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'*organizzazione*;
 - ◆ sottopone all'Assemblea proposte di modifica dello statuto;
 - ◆ delibera l'ammissione dei nuovi Soci;
 - ◆ provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative
5. Nell'esecuzione dei propri compiti l'OdA può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di tre, i quali possono partecipare alle riunioni dell'OdA senza diritto di voto.

Art. 22

Il Presidente

1. Il Presidente viene eletto dai soci e dura in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.
2. Il Presidente rappresenta l'*organizzazione* e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente con gli stessi poteri.
3. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e l'OdA, e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
4. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea e dell'OdA curandone la custodia presso la sede dell'*organizzazione* in formato elettronico.
5. In caso di impossibilità e/o impedimento temporaneo del Presidente a svolgere le sue funzioni, esse sono assunte dal Vice Presidente.

Art. 23

Il Segretario

1. L'*organizzazione* ha un **Segretario** nominato dall'**Assemblea** il quale coordina le attività associative ed inoltre:
 - a) cura la verbalizzazione delle riunioni dell'OdA e dell'assemblea;
 - b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
 - c) è responsabile della corrispondenza dell'*organizzazione*
 - d) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'*organizzazione* con supervisione e controllo del Presidente;
 - e) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dall'OdA o dal Presidente.
 - f) per l'espletamento delle mansioni di cui alle precedenti lettere d) ed e) ci si può appoggiare ad enti esterni oppure attribuire tali responsabilità ad altro componente dell'OdA.

Titolo V

Il bilancio

Art. 24

Bilancio consuntivo e preventivo

1. Il bilancio dell'*organizzazione* è annuale e decorre dal **1 gennaio** al **31 dicembre** di ogni anno.

2. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dall'**OdA** e depositati presso la sede sociale dell'**organizzazione** almeno quindici giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.
3. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi, le donazioni ed i lasciti testamentari ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea.
4. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'assemblea per la loro approvazione rispettivamente entro il 31 marzo di ciascun anno.
5. Le eccedenze di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'**art. 4 del presente statuto**.
6. Le eccedenze di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Titolo VI Norme finali e transitorie

Art. 25 Regolamento di Esecuzione e collegio arbitrale

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con **Regolamento di Esecuzione** (acronimo **RE**), da elaborarsi a cura dell'**OdA** e approvate dall'assemblea con le stesse procedure previste per lo statuto.

Art. 26 Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra l'**organizzazione** ed i Soci nonché tra i Soci medesimi, sarà devoluta all'esclusiva competenza e determinazione, ma motivata, di un collegio arbitrale formato da tre arbitri compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio. L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'**organizzazione** o in una sede decisa dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

Art. 27 Scioglimento

1. L'**organizzazione** si scioglie per delibera dell'**Assemblea** all'avverarsi dei seguenti motivi:
 - a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
 - b) per un numero dei soci effettivi inferiore a 7 (sette) con l'avvenuta impossibilità di reintegrarli.
 - c) Il venir meno di tutti gli associati;
 - d) per le altre cause mutate dall'**art.27 del codice civile** (estinzione della persona giuridica).
2. I caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'**organizzazione** le risorse saranno devolute ad altre **organizzazioni internazionali**, come già previsto dall'**Art.7 del presente statuto**, di volontariato operanti in identico o analogo settore, ovvero ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.


Art. 28
Rinvio

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, dal Regolamento di Esecuzione e dalle delibere degli Organi statutari, si fa riferimento ai regolamenti vigenti, ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano e si applica quanto previsto dal **D.Lgs.117/2017** + relative norme di attuazione, e dal Codice Civile quando richiesto.

Pordenone, 15/05/2020

Presidente *tfo*

giorgio sartor

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Giorgio Sartor', is written over a horizontal dotted line. The signature is stylized and somewhat cursive.